

pel - 4



Art. 1 - DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA.

1.1 Delle Origini della Contrada

La Contrada di Sant'Agnolo è una delle Contrade di Volterra. E' risorta in data 16 novembre 1999, modifica lo statuto il 14 dicembre 2005 che entra in vigore nella stessa data.

Ad oggi la Contrada si dà la forma, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato 1 "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, di associazione avente la seguente denominazione: "Contrada di Sant'Agnolo APS", da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Volterra e con durata illimitata.

1.2 Del Territorio e dei confini

La contrada di Sant'Agnolo comprende per intero le seguenti strade e località:

via Guarnacci, via dei Sarti, via delle Prigioni, via A. Gramsci (già via Nuova), via di Sotto, Fonti di Docciola e piazzale fuori porta, vicolo del Forno, vicolo dei Vecchi Ammazatoi, via S. Agnolo, via Lungo le Mura del Mandorlo, vicolo dei Lecci, viale D'Annunzio, viale F. Ferrucci, via di Porta Diana, via dell'Ortino, piazza Gori.

Strada comunale di S. Margherita e S. Ottaviano con le località di Osteriaccia, Lecceto, Leccettino, Marmini, Poggio alla Fame, abitato di S. Margherita, villa Ricciarelli, Prato d'Era.

Strada statale 439 da un lato fino alla chiesa di S. Quirico e dall'altro fino al Mulino di San Girolamo escluso. Oltre il fiume Era podere Pian de' Noci, Pod. Effetto d'Era, S. Ottaviano, Scopicci, Ulignano, Sensano.

1.3 Dell'Emblema e dei colori

I colori del vessillo sono il giallo ed il rosso con luna falciata al centro

La bandiera della Contrada viene esposta alla sede nel giorno della riunione dell'Assemblea Generale; in occasione delle Elezioni; in occasione della festa del Titolare; in ogni altra ricorrenza e manifestazione della Contrada.

Viene inoltre esposta:

- ai confini della Contrada per la Festa Titolare e nei giorni del Palio;
- in Cattedrale per il Palio di giugno;
- al Palazzo Comunale nei giorni del Palio;
- tutte le volte che l'esposizione sia autorizzata dal Consiglio.

1.4 Della Festa Titolare e delle onoranze

Il Patrono della Contrada è San Michele Arcangelo che si venera nella omonima chiesa di San Michele in Foro.

Nel giorno della Festa Titolare i figuranti del corteo storico partecipano alla Messa celebrativa nella Chiesa del Santo Protettore.

Resta ferma la partecipazione della Contrada alle manifestazioni previste dal calendario approvato dal Comitato delle Contrade e ad ogni altra Cerimonia su disposizione del Comitato.

1.5 Della Sede

La Contrada di Sant'Agnolo ha la propria sede in Volterra presso la residenza del Balitore (Presidente), legale rappresentante pro tempore. La Contrada potrà comunque in ogni momento scegliere una sede diversa, spinta sia da motivi di opportunità che da cause di forza maggiore.

Art. 2 - SCOPO, FINALITÀ E ATTIVITÀ.

1. Dei Fini della Contrada

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali

- ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

La Contrada è una libera associazione apartitica, aconfessionale, senza distinzione di razza e di sesso, senza scopo di lucro.

Gli scopi sono quelli di tener uniti e affratellati i cittadini abitanti ed operanti nella stessa al fine di ricreare quel tessuto umano che, nell'intento di soddisfare comuni bisogni, sappia ritrovare occasioni di incontro e di dialogo in spirito di amicizia e solidarietà.

Tali scopi verranno perseguiti mediante la promozione di attività sociali, culturali, agonistiche e di rievocazione storica.

La contrada deve facilitare iniziative atte a far rivivere conoscenze storiche e culturali volterrane e finalità che, in passato, dettero origine alla sua nascita.

A seguito della decisione di adeguare gli statuti del Comitato delle Contrade della Città di Volterra, delle Contrade che lo costituiscono e della Compagnia Balestrieri, alla legge del terzo settore se ne dà attuazione con la sottoscrizione del presente nuovo statuto.

La contrada di Sant'Agnolo APS, quale parte integrante del Comitato delle Contrade della Città di Volterra, ne riconosce gli scopi, s'impegna a promuoverne l'attività. Identifica nel Comitato la funzione di coordinamento fra tutte le contrade della città, la compagnia balestrieri della città di Volterra e le associazioni che da oggi in avanti ne faranno parte. La Contrada si impegna a rispettare lo statuto del Comitato delle Contrade della città di Volterra, i suoi regolamenti.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art.3 - DEI CONTRADAIOLI. AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI.

Il numero degli associati è illimitato e, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Sono contradaïoli e costituiscono il popolo di Sant'Agnolo tutti coloro che sono nati nel territorio della Contrada, coloro che vi sono residenti o che vi abbiano domicilio o sede lavorativa e le persone che per libera scelta si dichiarano contradaïoli.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera

sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I contradaiooli di ambo i sessi che abbiano compiuto i sedici anni, hanno diritto di voto nella Assemblea Generale, nelle elezioni del Consiglio direttivo ed in ogni altro caso in cui sia richiesto il voto.

Per essere eletti a far parte del Consiglio ed a qualsiasi altra carica della Contrada è necessario aver compiuto il diciottesimo anno di età.

Il titolo di contradaioolo onorario è titolo onorifico.

Art. 4 - Diritti e obblighi degli associati.

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

Tutti i contradaiooli sono tenuti:

- all'osservanza di ogni deliberazione legittimamente assunta dagli organi della Contrada,

- a concorrere, in ragione delle proprie capacità e possibilità, al buon andamento dell'associazione;
- a contribuire alla conservazione ed all'incremento del suo patrimonio ideale, materiale ed immateriale, nonché alla vita ed al prestigio dell'associazione con ogni mezzo.

Art. 5 - Perdita della qualifica di associato.

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Art. 6 - Degli organi della Contrada

Gli organi della contrada sono:

- Assemblea generale della Contrada
- Consiglio Direttivo

Art. 7 - Dell'Assemblea

L'Assemblea Generale della Contrada è il massimo organo in cui si manifesta e si esprime la volontà del popolo della contrada e la compongono tutti i contradaioi di tutti i sessi di età non inferiore a 16 anni.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto e ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, mediante avviso posto all'esterno della sede dell'associazione e sulle bacheche dell'associazione almeno 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi ;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati

Nel giorno stabilito per la convocazione deve essere esposta alla sede della Contrada la Bandiera.

In seduta ordinaria l'Assemblea Generale deve essere convocata nelle seguenti occasioni:

- per la discussione e l'approvazione del bilancio consuntivo;
- per l'approvazione del bilancio preventivo
- entro il mese di ottobre nell'anno di scadenza degli organi elettivi, per la nomina della Commissione Elettorale.

Spetta all'Assemblea Generale in seduta straordinaria ogni decisione circa:

- la determinazione dei rapporti con le altre Contrade;
- la decisione di partecipare con rappresentanze ufficiali a manifestazioni o cerimonie aventi svolgimento in Volterra o fuori;
- la decisione di acquistare, a titolo sia oneroso sia gratuito o alienare beni immobili;
- la modifica dello Statuto per la quale occorre la maggioranza dei due terzi dei voti dei presenti;
- la costituzione di ipoteche passive;
- ogni altra deliberazione che non sia di specifica competenza di altri Organi della Contrada.

Per particolari circostanze che rivestano carattere di necessità e urgenza l'Assemblea Generale può essere convocata dal Balitore senza l'osservanza delle suddette formalità.

Possono altresì essere usate altre forme di comunicazione scritta che la tecnologia mette a disposizione anche mediante l'uso di Internet.

Art. 8 - Del Consiglio Direttivo: organo di amministrazione

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;



- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- promuovere sottoscrizioni ed altre iniziative per il reperimento dei fondi necessari per la vita della Contrada;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- coinvolgere anche al suo interno, ma a solo titolo consultivo, quelle persone che, per particolari doti e qualità, possano dare in qualsiasi modo il loro contributo alla Contrada;
- decidere in merito al conferimento del titolo di contradaio onorario.

L'Organo di amministrazione è formato da 11 componenti, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili senza limitazione.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art.2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio direttivo, durante la prima seduta di insediamento, che deve essere tenuta entro 10 giorni dal momento delle elezioni, provvedono ad eleggere, scegliendoli ovviamente fra di loro, il Balitore; il Vicario; il Cancelliere; il Camerlengo; l'Economo e i 4 Provveditori, il Capitano e il Maestro di campo.

In caso di dimissioni di un consigliere si procede alla sua sostituzione attingendo progressivamente dall'elenco dei non eletti. Nell'impossibilità della surroga il Consiglio resta in carica purché facciano parte dello stesso almeno la metà più uno dei consiglieri eletti. Scendendo sotto tale soglia, si procede al rinnovo dell'intero Consiglio da effettuarsi entro quaranta giorni, a decorrere dalla data nella quale si è verificata la suddetta circostanza.

Il Consiglio si riunisce di norma mensilmente. E' facoltà del Balitore convocarlo tutte le volte che lo ritenga necessario. Il Consiglio può essere convocato su richiesta scritta di almeno 6 componenti.

I componenti il Consiglio debbono essere avvertiti delle riunioni a mezzo telefono o mediante avviso esposto nelle bacheche della Contrada.

I membri del Consiglio hanno l'obbligo di intervenire alle riunioni; dopo tre assenze ingiustificate saranno considerati decaduti dalla carica.

La seduta del Consiglio è valida quando sono presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

Per ciascuna riunione il Cancelliere redige apposito verbale che, una volta approvato nella riunione successiva, viene controfirmato dal Balitore.

Il Consiglio direttivo nomina commissioni o singoli delegati ad attività specifiche indicando per scritto i limiti del mandato, ivi compresi eventuali vicari pro-tempore del cancelliere e del Camarlengo.

Il Consiglio direttivo è composto da:

- Balitore
- Vicario
- Cancelliere
- Camarlengo
- Economo
- Quattro Provveditori
- Capitano
- Maestro di campo

Art. 9 - Del Balitore (presidente)

Il Balitore (Presidente) rappresenta legalmente l'associazione, nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio, e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

È eletto dal Consiglio direttivo nel suo seno con una maggioranza qualificata dei due terzi componenti l'organo nelle prime due votazioni e con una maggioranza semplice nella terza.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Balitore:

- convoca e presiede tutte le adunanze dei vari Organi di Contrada e delle Commissioni eventualmente nominate;
- firma la corrispondenza ed ogni atto che riguarda la Contrada;

- provvede a che tutto proceda regolarmente sorvegliando l'operato e l'attività di ogni incaricato;
- compie la cerimonia del Battesimo contradaio;
- presenza alle onoranze per le feste Titolari delle Contrade, se invitato;
- presenza alle riunioni del Comitato delle Contrade e alle cerimonie civili, militari e religiose;
- risponde dell'operato del Consiglio alla Assemblea Generale;
- compie, in nome e per conto della Contrada, tutto quanto non sia demandato espressamente ed esclusivamente alla competenza del Consiglio e dell'Assemblea Generale .
- ha facoltà di farsi sostituire, di volta in volta, dal Vicario o da altro componente del Consiglio,
- sostituisce il Capitano in caso di impedimento e ne assume le funzioni in caso di improvvisa vacanza nella carica, fino al momento in cui si sia provveduto alla elezione del nuovo Capitano.

Art. 10 - Delle altre figure

10.1 Del Vicario: vicepresidente

Il Vice Presidente (Vicario) sostituisce il Presidente (Balitore) in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Vicario coadiuva il Balitore nella conduzione della Contrada. Egli può essere delegato a sovrintendere e coordinare vari settori di attività.

10.2 Del Cancelliere: segretario

Il Cancelliere provvede alla stesura dei verbali delle adunanze e di ogni altra manifestazione ufficiale della Contrada. Tiene aggiornati i libri degli associati e dei volontari, disimpegna i compiti di segreteria, ivi compresi la corrispondenza e il protocollo; custodisce il materiale dell'archivio. Ha inoltre il compito di pubblicizzare con ogni mezzo l'attività della Contrada e di provvedere agli atti di cortesia epistolare previsti dalla tradizione o indicati dal Balitore.

10.3 Del Camarlengo

Il Camarlengo è il depositario dei contanti e dei titoli della Contrada e ne risponde.

Spettano al Camarlengo le riscossioni di qualsiasi natura ed entità ed al pagamento di ogni spesa su presentazione di documenti firmati dal Balitore , dal Vicario o dai singoli responsabili di settore per gli affari di loro competenza.

Le eventuali somme che eccedessero quelle di ordinaria amministrazione, devono essere depositate presso un Istituto bancario, con facoltà di operare a firma disgiunta del Balitore e del Camarlengo.



Le riscossioni e i pagamenti effettuati devono essere registrati su apposito libro di cassa.

Il Camerlengo deve curare la regolare riscossione delle quote, provvedendo altresì alla compilazione e all'aggiornamento dell'Albo, corredandoli di ogni dato personale utile per l'anagrafe della Contrada.

Anticipa al Cancelliere e all' Economo un fondo entro i limiti stabiliti dal Consiglio direttivo.

E' tenuto a rendere conto al Balitore e al Consiglio Direttivo della situazione di cassa ogni qualvolta ci sia riunione di Consiglio o questi ritenga opportuno effettuarne la verifica.

10.4 Dell'Economo

L'Economo è il consegnatario dei beni della Contrada e ne cura il mantenimento proponendo al Consiglio i necessari interventi.

Dispone di un fondo, costituitogli dal Camerlengo per le piccole spese, delle quali deve rendere conto e presentare mensilmente i relativi documenti giustificativi.

Deve compilare ed aggiornare l'inventario dei beni di cui è consegnatario.

Cura la vestizione dei figuranti per tutte le manifestazioni alle quali sono chiamati a partecipare.

Provvede alla collocazione delle bandiere nelle feste tradizionali e nelle altre occasioni previste.

Predisporre servizi e quanto altro occorra in occasione di assemblee, convegni, cerimonie e riunioni in genere al fine di assicurarne la piena riuscita

10.5 Dei Provveditori

I Provveditori hanno il compito specifico di fare opera di convincimento affinché tutti i contradaioi, o quanto meno il maggior numero possibile di essi, contribuiscano, secondo le proprie possibilità, alle necessità della Contrada stessa.

Promuovono ogni iniziativa atta ad incentivare la formazione contradaiola dei ragazzi, mediante attività di carattere ricreativo e culturale, l'organizzazione di gite e spettacoli e di quant'altro utile al suddetto scopo.

Hanno altresì il compito di promuovere iniziative di organizzazione del tempo libero, in collegamento con gli altri gruppi della Contrada, al fine di un corretto ed ordinato svolgimento della vita contradaiola.

Ogni iniziativa di cui sono promotori ed ideatori deve essere sottoposta al Consiglio Direttivo per l'approvazione e per la successiva realizzazione.

10.6 Del Capitano

Il Capitano viene nominato dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice nella sua prima riunione dopo le elezioni e dura in carica tre anni.

Il Capitano ha tutti i poteri di gestione della Contrada per quanto attiene alla conduzione del Palio è il responsabile delle varie manifestazioni sportive organizzate, direttamente od indirettamente, dall'associazione e risponde della sua attività al Consiglio Direttivo.

Ha tuttavia l'obbligo di interessare il Balitore qualora sorgano o si prospettino dispute o vertenze con altre associazioni partecipanti alle manifestazioni sportive.

Ha la facoltà di nominare un proprio fiduciario.

Può avvalersi dei mezzi finanziari messi a sua disposizione dall'associazione per far fronte ad eventuali spese previste per le manifestazioni.

In caso di sue dimissioni o decadenza dalla carica per qualsivoglia motivo, il Consiglio Direttivo eleggerà un nuovo Capitano che resterà in carica per il periodo restante del mandato del Consiglio stesso.

10.8 Del Maestro di Campo

E' il responsabile della coreografia delle uscite in costume; cura la disposizione dei cortei; richiede atteggiamenti consoni all'epoca alla quale la manifestazione si riferisce; esprime pareri in merito alla rispondenza degli abiti da indossare e su tutte le iniziative di carattere storico.

Egli fa parte del Consiglio direttivo, pertanto il suo compito termina allo scadere del mandato del Consiglio. Può essere investito di funzioni permanenti o temporanee.

10.6 Dei Maggiorenti - Del Collegio dei Maggiorenti

Il Collegio dei Maggiorenti è formato da membri di diritto.

Ne fanno parte a vita coloro che hanno disimpegnato per un intero mandato le cariche di Balitore e di Vicario, esclusi quelli in carica.

Gli appartenenti al Collegio dei Maggiorenti non possono fare parte del Consiglio Direttivo, né di nessun altro organo della Contrada.

Gli aventi diritto possono scegliere di non entrare a far parte di tale Collegio, continuando a fare vita attiva di contrada in seno al Consiglio, se rieletti, o come Balitore, se eletti per la seconda volta non consecutiva. Anche al termine di ogni mandato i membri del Collegio possono dimettersi da tale carica per candidarsi nuovamente come componenti del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Maggiorenti elegge nel suo seno il Rettore.

Il Rettore resta in carica tre anni.

Il Collegio dei Maggiorenti ha l'alta funzione di patronato e di tutela sulla Contrada e sulla sua attività, curando che ogni iniziativa ed ogni deliberazione siano conformi agli interessi della Contrada ed allo spirito dello Statuto.

Si riunisce, su convocazione del Rettore o dietro richiesta di almeno tre membri e del Balitore in carica, ogni volta che si renda necessario per assolvere ai suoi compiti istituzionali e per:

- proclamare, previa verifica della legittimità della procedura, il risultato delle elezioni sulla base del verbale rimesso dalla Commissione elettorale e procedere all'insediamento del Consiglio Direttivo;
- esaminare eventuali vertenze che fossero portati al suo esame e che, per la loro gravità, coinvolgano l'unità della Contrada svolgendo opera di mediazione tra le tesi opposte;
- dare parere ogni volta che il Balitore o il Consiglio direttivo ritengano di consultarlo;
- esprimere il parere nel caso che il Consiglio Direttivo sottoponga all'Assemblea Generale un proprio programma di attività triennale;
- esprimere il parere, non vincolante, sulle modifiche statutarie.

Il Collegio dei Maggiorenti decide a maggioranza semplice.

Per il primo triennio, ed esclusivamente per questo, il Collegio, composto di tre membri, è nominato dal Consiglio tra persone che abbiano dimostrato un particolare impegno per la valorizzazione della Contrada.

Art. 11 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 12 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

Ai fini di cui al precedente art. 11, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 13 - RISORSE ECONOMICHE.

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Art. 14 - BILANCIO DI ESERCIZIO.

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art.2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 15 – LIBRI.

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi.

Art. 16 - VOLONTARI.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto

Legislativo 3 luglio 2017 n. 117



La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Art. 17 – LAVORATORI.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Art.18 - SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO.

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 19 – RINVIO.

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Volterra, 19 aprile 2019



all'organo di amministrazione
29/04/2021 al n. 3 serie 822

RESPONSABILE DELLO SPORTELLO DECENTRATO DI VOLTERRA (*)

Gab. Paola Amodio



COMUNE DI PISA
Comune di Pisa

Firma su delega del Direttore Provinciale, Paola Amodio

Protocollo N.0076086/2022 del 04/07/2022



Contrada Sant'Agnolo Volterra



Verbale di Assemblea

L'assemblea della contrada Sant'Agnolo, si è svolta in seconda convocazione in video conferenza sulla piattaforma Google Meet, il giorno 19 aprile 2021 alle ore 21,30.

All'assemblea erano presenti in video collegamento numero 19 associati.

All'ordine del giorno i seguenti argomenti:

- Discussione per l'approvazione del nuovo Statuto della Contrada ai sensi del Cod. Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n° 117 (In seguito denominato "Codice del Terzo Settore") e successive modifiche per l'iscrizione nel "Registro Unico" previsto dal Decreto Ministeriale n° 106 del 15 novembre 2020.
- Adozione della nuova denominazione in, Contrada Sant'Agnolo A.P.S.

Il Balitore (Presidente) ha letto e illustrato il nuovo Statuto, dopo breve discussione, lo stesso veniva approvato all'unanimità.

Anche per il secondo punto all'O.d.G, l'assemblea ha espresso all'unanimità parere favorevole.

L'assemblea ha dato mandato al Balitore l'incarico ad espletare tutte le pratiche necessarie per la registrazione.

Null'altro avendo da discutere l'assemblea si è conclusa alle ore 23.15.

Volterra 19 aprile 2021

Contrada Sant'Agnolo A.P.S.

Il Balitore, Silvestri Nicola

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI PONTEDERA
SPORTELLI DI VOLTERRA

29 APR 2021

CONTRADA SANT'AGNOLO Via Gramsci, 33 VOLTERRA C.F. 92005620502 N° 822 SERIE 3

REG. N.

COMUNE DI PISA
Comune di Pisa

E

Protocollo N.0076086/2022 del 04/07/2022

RESPONSABILE DELLO SPORTELLO DECENTRATO DI VOLTERRA (*)

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale, Paola Amodio